



# Il Ministro dell'Ambiente

## DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

**VISTO** il comma 2 ed i seguenti dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349;

**VISTO** l'art. 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

**VISTO** il D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377;

**VISTO** il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377";

**VISTO** l'art. 8, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67; il D.P.C.M. del 2 febbraio 1989 costitutivo della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni; il decreto del Ministro dell'ambiente del 13 aprile 1989 concernente l'organizzazione ed il funzionamento della predetta Commissione; il D.P.C.M. del 25 marzo 1997 GAB/97/560/DEC per il rinnovo della composizione della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale;

**VISTA** la domanda concernente l'impianto di trattamento di rifiuti speciali e tossico nocivi esistente in Comune di Cologno Monzese (MI), località S. Maurizio al Lambro, presentata da Ecosesto S.p.A. con sede in via Mazzini, 23, Sesto S. Giovanni (MI), in data 9.07.97 a seguito della D.G.R. n. VI/22266 del 13.12.96 di diffida ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 915/82;

**VISTA** la documentazione integrativa trasmessa dalla stessa Ecosesto S.p.A. in data 22.12.98, a seguito della richiesta di chiarimenti inoltrata al Proponente con nota del 11.6.1998;

**VISTO** il parere n. 306, formulato in data 8.04.99, dalla Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, a seguito dell'istruttoria sulla documentazione presentata da Ecosesto S.p.A.;

**VISTO** che con nota del 5.10.99 il Ministero per i beni e le attività culturali ha espresso parere favorevole alla suddetta domanda di Ecosesto SpA, nell'osservanza delle seguenti condizioni:

- *“che vengano rispettati i tempi di cessazione dell'attività (31/12/2001) e di predisposizione del “progetto di bonifica finale e recupero ambientale del sito” (30/06/2002) di cui alla convenzione stipulata tra la Soc. ECOSESTO S.p.A. ed il Comune di Cologno Monzese in data 14 febbraio 1999 (registrata in atti a Monza il 4/3/99 con n.849-15);*
- *che il “progetto di bonifica finale e recupero ambientale del sito” recepisca, oltre alle indicazioni del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF), adottato dall'Autorità di Bacino del*

*Po con Delib. N.1 del 5/2/96 (e succ. modif.), le modalità di riqualificazione-ripristino dell'ambiente e del paesaggio degradato e di sistemazione paesistico-idraulica del fiume Lambro che la Provincia di Milano vorrà fornire nell'ambito della definizione del Piano Particolareggiato del Parco della Media Valle del Lambro (art.34 L.R. n.86/83);*

- *che il suddetto progetto venga quindi sottoposto all'approvazione della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici competente per territorio.*

**VISTO** che la Regione Lombardia non ha finora trasmesso le proprie valutazioni in merito;

**CONSIDERATO** che:

- l'impianto di "trattamento chimico" di rifiuti tossico-nocivi della Ecosesto SpA rientra nella tipologia di impianti di "trattamento chimico" in quanto comporta anche reazioni chimiche, è soggetta alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 1 lettera i) del D.P.C.M. 377/88, come anche confermato dalla precisazione di cui al punto 9 dell'allegato I della direttiva 97/11/CE con riferimento alla definizione comunitaria di "trattamento chimico, quale definito nell'allegato II punto D9 della direttiva 75/442/CEE", e da intendersi cioè come "trattamento fisico-chimico";
- ferme restando le responsabilità connesse all'omissione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale di cui all'art. 6 della legge 349/86 dovuta per la tipologia di opera in questione preventivamente al rilascio delle autorizzazioni regionali;
- tale omissione non pregiudica comunque la possibilità da parte del Ministro dell'ambiente di compiere le verifiche disposte dalla legge con la previsione della obbligatorietà della procedura di V.I.A., sia ai fini di individuare tutte le prescrizioni ancora attuabili per mitigare l'impatto ambientale, sia allo scopo di determinare l'eventuale danno ambientale arrecato dall'esecutore dell'opera per le parti sulle quali non sia possibile alcun utile intervento;
- a questi fini la procedura di V.I.A. può sempre essere attivata dal Ministro e comporta comunque l'obbligo dell'esecutore dell'opera di fornire tutti gli elementi e gli studi necessari per esercitare quel controllo che le sue omissioni non hanno consentito in via preventiva;

**CONSIDERATO** che nel proprio parere la Commissione V.I.A. ha:

**preso atto che** dalla documentazione trasmessa risulta che:

- L'impianto esiste ed è in funzione dal 1995 essendo stata la relativa autorizzazione assentita con delibera della Giunta Regionale n.V/36881 dell'1.3.1993, anche se in mancanza del prescritto parere di compatibilità ambientale.
- La richiesta di parere fa quindi seguito alla delibera della Giunta della Regione Lombardia n. V/22266 del 13.12.1996 con la quale la Società veniva diffidata ad avviare il procedimento di valutazione di compatibilità ambientale, mentre la Regione si riservava eventuali nuove determinazioni in merito alla autorizzazione dell'attività, sulla base delle risultanze del procedimento di V.I.A.
- Il 27 febbraio 1998, la Giunta regionale ha deliberato il rinnovo dell'autorizzazione, con efficacia fino all'emanazione del decreto interministeriale di compatibilità ambientale, a seguito



# *Il Ministro dell'Ambiente*

del quale la Regione si è riservata di assumere diverse ulteriori determinazioni (delibera n.VI/34854 e successiva integrazione con delibera VI/34967 del 6.3.1998).

- Il rinnovo dell'autorizzazione deve intendersi rilasciato fino al 31.12.2001 in quanto, per effetto della Convenzione più avanti citata, approvata dal Comune di Cologno Monzese e fatta salva dal provvedimento di rinnovo, la Società Ecosto è impegnata entro tale termine alla cessazione delle attività inerenti alla discarica ed all'impianto di inertizzazione.
- L'impianto è autorizzato al trattamento di un quantitativo di rifiuti pari a 100.000 t/a.
- Fino al 1996, erano trattati in modo prevalente i residui da processi dell'industria metallurgica, mentre dal 1997 sono trattati principalmente i rifiuti provenienti da processi di combustione di RSU e di RSAU ed i fanghi da impianti di trattamento di acque reflue industriali.
- Il processo di inertizzazione prevede l'impiego di cemento e di silicati solubili come additivi.
- I rifiuti, una volta inertizzati, vengono immediatamente stoccati nell'adiacente discarica di II categoria, tipo B.

## **osservato che:**

- il SIA segnala la mancanza di una pianificazione aggiornata per il settore dei rifiuti di origine industriale.
- Quanto ai profili territoriali, dal complesso degli atti di pianificazione risulta che l'area in esame è interessata da vari progetti di intervento che hanno ad oggetto il recupero ambientale, con la creazione del Parco della Media Valle del Lambro, e la difesa spondale dei tratti del fiume Lambro, tra cui anche quello in corrispondenza del sito di impianto, suscettibili di esondazione.
- i rifiuti inertizzati sono smaltiti senza soluzione di continuità nella discarica immediatamente adiacente all'impianto e ad esso prevalentemente asservita.
- La discarica è stata autorizzata nel 1987 quando non era ancora vigente l'obbligo della valutazione di impatto ambientale.
- L'impianto di inertizzazione e la discarica in coltivazione sorgono sulla sommità di una collina originata da un deposito di scorie provenienti dalle lavorazioni industriali delle acciaierie Falk.
- Il sito rientra nell' "area ad elevato rischio di crisi ambientale compresa tra i bacini idrografici dei fiumi Lambro, Seveso ed Olona". L'area si trova infatti in un'ansa del Fiume Lambro, ad una distanza minima di circa 200 m dalle prime case di Cologno Monzese e di 300 m dai primi nuclei abitati di Sesto San Giovanni.
- L'area si trova dunque in un ambito già fortemente compromesso e caratterizzato ancor oggi dalla presenza di numerosi fattori di pressione sulle componenti ambientali in quanto nella zona sono presenti, oltre alle discariche citate, la ex cava Parpagliona, per la quale non risultano presentati progetti di recupero, il Peduncolo autostradale, l'insediamento industriale Falk e le attività di rottamazione e di recupero di materiali ferrosi.
- I principali elementi di sensibilità sono rappresentati dagli insediamenti residenziali e dalle attività agricole in prossimità dell'impianto.

## **considerato che:**

- Nel corso del sopralluogo sono stati individuati alcuni elementi di criticità relativi all'impianto di inertizzazione, al sistema gestionale, al complesso del sistema integrato impianto-discarica.

- Alcune di queste criticità erano già indicate nel SIA, quali l'eccessiva polverosità in tutta l'area, l'assenza di garanzie di tenuta delle vasche di stoccaggio, la scarsa efficacia del sistema di drenaggio delle acque meteoriche e di lavaggio.
- Per altri aspetti, quali quelli relativi ai profili funzionali, alle caratteristiche costruttive della discarica ed all'intero sistema di gestione delle acque, sono stati richiesti i chiarimenti con la già citata nota dell'11.6.1998.
- Nella documentazione tecnica trasmessa dalla società Ecosesto a seguito di tale richiesta vengono forniti chiarimenti sulle diverse ricette utilizzate in funzione delle varie tipologie di rifiuti da trattare.
- Viene inoltre sostanzialmente confermato che la fase di maturazione e di consolidamento dei rifiuti trattati avviene in discarica, dove gli inertizzati pervengono con caratteristiche di notevole fluidità, tale da consentire una "spalmatura" del materiale scaricato e l'ottenimento di "strati sovrapposti coincidenti con ogni singola deposizione di materiale".
- Le integrazioni relative al bilancio delle acque meteoriche non chiariscono in modo esaustivo le modalità di gestione delle stesse (tra i dati di percolato avviato al trattamento indicati nel SIA e quelli desumibili dalle integrazioni vi è una differenza di due ordini di grandezza).
- Non risultano infine fornite le informazioni richieste in merito alle modalità di impermeabilizzazione e di drenaggio fra i diversi strati della discarica e le informazioni relative alle portate ed alle caratteristiche delle acque coltate all'impianto di depurazione.
- Nella documentazione inviata a titolo di chiarimento si riferisce della Convenzione sottoscritta il 28.9.1998 dal Comune di Cologno Monzese e dalla Società Ecosesto S.p.A., avente ad oggetto la regolamentazione dei rapporti tra i due soggetti con riguardo alla cessazione delle predette attività di smaltimento, alla sistemazione dell'area a parco pubblico attrezzato ed al trasferimento del possesso delle aree di zona B in favore del Comune. In particolare, con tale atto viene definitivamente stabilito che:
  - l'attività del giacimento controllato per lo smaltimento definitivo di rifiuti tossico-nocivi inertizzati e di smaltimento di inerti e speciali dovrà cessare entro il termine perentorio del 31.12.2001;
  - i lavori per il recupero ambientale delle aree, a cure e spese della società, dovranno terminare entro il 23.6.2002;
  - per un anno dalla consegna dell'area, la società rimane responsabile del piano di controllo e monitoraggio per la prevenzione e l'eventuale intervento in caso di danno riconducibile alle pregresse attività di smaltimento di rifiuti, nonché per l'attuazione di quanto previsto dal piano di bonifica nel caso si verifichi un evento inquinante.

**valutato che:**

Sotto il profilo programmatico,

- assume particolare rilievo la circostanza che, per effetto della citata Convenzione tra il Proponente ed il Comune di Cologno Monzese, le attività dell'impianto di inertizzazione e del vicino "giacimento controllato" dovranno cessare entro il 31.12.2001.
- Allo stato, posta la mancanza della pianificazione regionale di settore, la valutazione circa la necessità che l'impianto continui ad operare può far riferimento solo agli atti regionali che espressamente lo considerano e dai quali si evince che la Regione ha ritenuto che lo stesso fosse indispensabile nel sistema regionale di smaltimento dei rifiuti di origine industriale; ci si



# Il Ministro dell'Ambiente

riferisce in particolare all'atto di autorizzazione risalente al 1995 ed alle successive modifiche ed integrazioni che hanno avuto ad oggetto la provenienza e l'aumento della quantità di rifiuti trattabili, nonché al recente rinnovo.

- La necessità dell'impianto è poi desumibile dalla delibera del dicembre 1996 con la quale la Regione, al fine di regolarizzare il procedimento di autorizzazione, ha diffidato la ditta ad avviare la procedura consentendo comunque la prosecuzione dell'attività di inertizzazione sul presupposto della carenza di tale tipologia di impianto sul territorio regionale.
- Sono infine da considerare le varie ordinanze d'urgenza che, sulla base dell'assenza nel territorio regionale di discariche di II cat. tipo C, hanno vincolato l'impianto ad accogliere e trattare anche i rifiuti provenienti dalla termodistruzione dei rifiuti solidi urbani.
- Anche sotto l'aspetto territoriale assume rilievo la Convenzione citata che al riguardo prevede, a carico della Società, la sistemazione a parco pubblico delle aree in questione, da realizzare entro il 30.6.2002, secondo un progetto di bonifica finale e recupero ambientale concordato con l'amministrazione provinciale di Milano.

## Sotto il profilo progettuale.

- l'impianto è caratterizzato da una stretta connessione funzionale con la contigua discarica 2B
- Tale contiguità consente delle modalità gestionali che suscitano notevoli perplessità, quali, ad esempio, la messa in discarica di un materiale particolarmente fluido, prevedendone stagionatura e consolidamento nell'area della discarica stessa. La fluidità del materiale potrebbe infatti costituire premessa per dispersioni di sostanze pericolose non pienamente controllabili, anche considerata l'assenza di informazioni circa le caratteristiche di tenuta della discarica.
- La configurazione attuale dell'impianto di inertizzazione è certamente suscettibile di significativi miglioramenti, alcuni dei quali sono già individuati nel SIA.
- In particolare, potranno essere rese impermeabili le vasche di stoccaggio dei rifiuti da trattare, potrà essere ridotta la polverosità diffusa di tutto l'impianto e potrà essere migliorato il sistema di drenaggio delle acque superficiali in tutta l'area dell'impianto.
- Ulteriori miglioramenti sono apportabili alle modalità gestionali, sia per quanto attiene ai controlli qualitativi sui rifiuti in ingresso e sui rifiuti trattati (attualmente effettuati con cadenza, rispettivamente, semestrale e mensile) che per una più attenta gestione integrata del sistema impianto-discarica, soprattutto per quanto attiene alla possibile contaminazione delle acque meteoriche ed al drenaggio e trattamento del percolato.
- Va rilevato che la gestione del complessivo sistema impianto-discarica da parte di un unico soggetto accentua la difficoltà, insita in tutti i processi di inertizzazione, di verificare l'efficacia e l'affidabilità dei trattamenti effettuati. Viene infatti fortemente sminuita la possibilità di un controllo incrociato a posteriori delle caratteristiche dell'inertizzato da parte del titolare dell'impianto di smaltimento finale.

## Sotto il profilo ambientale.

- le valutazioni per il caso in esame devono tener conto:
  - delle interferenze direttamente prodotte sull'ambiente circostante dall'impianto,
  - degli effetti indiretti legati all'intero processo di inertizzazione e quindi anche delle fasi a valle del trattamento.

- Per quanto riguarda le interferenze direttamente prodotte dall'impianto (polveri, acque contaminate) esse possono essere ritenute di entità moderata sulla base di quanto esposto nel SIA e di quanto accertato nel corso dell'istruttoria.
- Potenzialmente problematica è invece da considerare la condizione dei rifiuti all'uscita dall'impianto, la cui accertata notevole fluidità, funzionale alle attuali tecniche di smaltimento in discarica (per colate successive) può essere indicativa di un processo di inertizzazione non completo.
- Tale situazione, la cui eventualità non può essere esclusa, comporta rischi ambientali legati ad una insufficiente controllabilità dei destini delle sostanze pericolose presenti (es. metalli pesanti).
- In complesso, relativamente alle interferenze prodotte ed ai rischi connessi, si può ritenere che le stesse possano essere sufficientemente governate attraverso la definizione di opportune prescrizioni.
- Per quanto riguarda gli effetti indiretti legati all'intero processo, ivi compresa la fase di collocamento in discarica, deve essere tenuta in considerazione la particolare situazione ambientale entro cui l'impianto si colloca e che accoglie i rifiuti all'uscita dall'impianto.
- Tale situazione è caratterizzata, come espresso in precedenza, dall'esistenza di fattori di criticità:
  - il substrato su cui sorge l'area di impianto è un vecchio deposito di scorie industriali per la cui realizzazione non erano state presumibilmente adottate le precauzioni tecniche del caso; è su di esso che, a fianco dell'impianto di inertizzazione, è stata ricavata la discarica che attualmente accoglie i rifiuti inertizzati prodotti dall'impianto stesso; data la particolare situazione dei luoghi e delle tecniche utilizzate, non si possono escludere, allo stato delle informazioni disponibili in merito alle caratteristiche costruttive della discarica, infiltrazioni nei substrati di sostanze pericolose (quali, ad es. metalli pesanti) in caso di non completamento dei processi di inertizzazione, in condizioni meteorologiche particolari;
  - le aree immediatamente circostanti, caratterizzate dalla presenza ravvicinata di abitazioni e di campi coltivati, sono da considerare, anche sulla base dei dati forniti, in una situazione delicata e vulnerabile alla eventuale diffusione di sostanze pericolose dal sito;
  - il fiume Lambro, contiguo al rilevato su cui sorge l'impianto, benché seriamente inquinato, deve per il futuro essere preservato da eventuali infiltrazioni di sostanze pericolose.

Per gli aspetti appena indicati si ritiene tuttavia che eventuali situazioni di criticità siano adeguatamente governabili attraverso un congruo sistema di monitoraggio e controlli.

**CONSIDERATO** che in conclusione la Commissione per le Valutazioni di Impatto Ambientale ha ritenuto che la prosecuzione dell'esercizio dell'impianto fino al 31.12.2001 sia ambientalmente compatibile, a condizione del rispetto delle prescrizioni nel seguito riportate.

**PRESO ATTO** che è pervenuta dal Comune di Cologno Monzese nota del 9.3.1998 che esprime osservazioni in merito all'impianto e trasmette il parere favorevole espresso dalla Giunta Comunale con delibera del 26.2.1998, subordinato a prescrizioni riguardanti le caratteristiche dei rifiuti, il monitoraggio sul processo di inertizzazione e sulle componenti ambientali interessate (in particolare controlli sulla falda); tali condizioni sono sostanzialmente ricomprese nelle prescrizioni della Commissione VIA nel seguito riportate;



# *Il Ministro dell' Ambiente*

## RITIENE

che la prosecuzione dell'attività dell'impianto di trattamento di rifiuti Ecosesto S.p.A. di Cologno Monzese sia ambientalmente compatibile a condizione che **si ottemperi alle seguenti prescrizioni, nonché a quelle del Ministero per i beni e le attività culturali riportate in premessa:**

### **Relativamente all'affidabilità del processo di inertizzazione in vista del definitivo stoccaggio al suolo:**

1. dovrà essere prevista un'area attrezzata (coperta e con fondo impermeabilizzato e drenato) per la maturazione del materiale inertizzato prima del collocamento in discarica; lo stazionamento del materiale inertizzato in tale area non potrà essere inferiore alle 48 ore;
2. durante lo stoccaggio del materiale inertizzato, prima dell'avvio in discarica, dopo i previsti controlli interni, dovrà essere prelevato e conservato in idoneo contenitore, sigillato a cura del responsabile dell'impianto, un campione di rifiuto per ogni partita avviata a smaltimento; il campione, contrassegnato da un codice specifico e dalla data di avvio in discarica, dovrà essere registrato su apposito registro sul quale saranno annotate le coordinate della cella di smaltimento in discarica; i predetti campioni dovranno essere conservati per almeno 60 giorni in un apposito locale a disposizione dell'Autorità di controllo;
3. la discarica di inertizzati dovrà essere gestita con un opportuno sistema di mappatura, con celle di adeguate dimensioni (di volume non superiore a 500 m<sup>3</sup>) che assicurino la individuazione spaziale dei rifiuti progressivamente posti in discarica;
4. dovranno essere intensificati i controlli sui rifiuti conferiti all'impianto e sui rifiuti in uscita dall'impianto stesso; di intesa con le Autorità locali competenti a verificare il rispetto delle soglie di accettabilità per i rifiuti trattati e per le discariche di conferimento, dovrà essere predisposto uno specifico programma di controlli che preveda monitoraggi cadenzati nel tempo;
5. qualora non si sia già provveduto, dovranno essere realizzati, entro 60 giorni dalla notifica del presente parere, gli interventi di miglioramento funzionale dell'impianto già individuati nel SIA e concernenti l'impermeabilizzazione delle vasche di stoccaggio, la riduzione della polverosità, un più efficace drenaggio delle acque di piazzale;
6. dovrà essere installato un sistema di misurazione e di registrazione delle acque drenate e del percolato avviati alla depurazione; con cadenza quindicinale dovranno essere rilevati i valori progressivi delle misure, che saranno annotati su registri appositamente vidimati; con la stessa periodicità, dovranno essere controllate le caratteristiche chimico-fisiche delle acque avviate a depurazione ed i risultati dei controlli dovranno essere annotati nei suddetti registri;
7. dovranno essere subito avviate le attività di rimodellamento dei versanti e di recupero a verde delle porzioni di discarica già esaurite, anche solo parzialmente; in particolare, dovrà essere prevista una sistemazione della superficie superiore del rilevato con una copertura, anche provvisoria, atta ad evitare ristagni di acqua e ruscellamenti incontrollati sui versanti.

### **Relativamente al governo dei rischi legati alla particolare criticità del contesto ambientale:**

8. sulla base di un programma predisposto in tempi brevi ed in accordo con le Autorità competenti, dovranno essere effettuati controlli periodici delle eventuali infiltrazioni di sostanze pericolose

in grado di raggiungere il fiume Lambro, nonché sulla eventuale presenza di sostanze pericolose nei suoli tramite stazioni campione posizionate nelle aree coltivate circostanti e idonee a rappresentare le condizioni di massima vulnerabilità teorica ed infine sulla qualità complessiva dell'ambiente attraverso opportuni bioindicatori in grado di fornire risposte sintetiche al riguardo;

9. i controlli appena indicati dovranno proseguire per almeno 10 anni a partire dalla effettiva dismissione dell'impianto di inertizzazione e dell'adiacente giacimento controllato;
10. qualora, una volta cessate le attività di inertizzazione e di smaltimento, si proceda ad un recupero delle aree che consenta presenze umane sulle stesse, dovranno essere svolti controlli periodici sul suolo e sulle polveri in atmosfera per accertare la eventuale presenza di sostanze pericolose;
11. i risultati di tali controlli nonché i registri di cui ai punti 2 e 6 dovranno essere messi a disposizione del Ministero dell'ambiente, della Regione Lombardia e degli Enti pubblici locali interessati.
12. dovranno essere concordate con la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Milano le modalità di "riqualificazione paesistica ambientale" secondo i *"suggerimenti espressi dal Corpo Forestale dello Stato"* nel relativo parere citato nella nota in premessa.

#### DISPONE

- che la Regione Lombardia, così come previsto anche al punto 3 della citata D.G.R. del 13.12.96, adegui, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, le autorizzazioni di competenza con l'adozione di ulteriori provvedimenti che recepiscano integralmente le prescrizioni sopra precisate;
- che tali provvedimenti adeguati dovranno essere trasmessi in copia al Ministero dell'ambiente;
- che il presente provvedimento sia comunicato a Ecosesto S.p.A. ed alla Regione Lombardia, la quale provvederà a depositarlo presso l'Ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del D.P.C.M. 377 del 10 agosto 1988 ed a portarlo a conoscenza delle altre Amministrazioni eventualmente interessate.

  
IL MINISTRO PER I BENI  
E LE ATTIVITA' CULTURALI

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  


ROMA li 25 FEB. 2000